



Prot. 1332/2021

Oggetto: applicazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe o diversa normativa di riferimento) per tutto il personale (docenti, accompagnatori, amministrativi, coadiutori) e per gli studenti degli Istituti AFAM (tutti i corsi) l'accesso all'Istituto avverrà con "green pass" (certificazione verde).**

Si ricorda che le violazioni di quanto disposto possono assumere, secondo i casi, risvolti sanzionatori di ordine amministrativo, disciplinare e/o penale.

In considerazione di quanto sopra e delle conseguenze previste dalla legge, SI CONSIGLIA FORTEMENTE DI VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL PROPRIO GREEN PASS PRIMA DI RECARSI IN ISTITUTO.

Rimane in capo al personale il ricorso a diverse forme di aspettativa, così come previsto dal CCNL vigente.

Di seguito vengono illustrate le modalità attuative, per il personale e per gli studenti, e le implicazioni di quanto disposto dal DL 111/2021.

ACCESSO ALL'ISTITUTO

Per il personale e per gli studenti, rimangono in vigore le norme già vigenti con autodichiarazione in accesso, misurazione della temperatura corporea con termoscanner in entrata, obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi autorizzati), distanziamento non inferiore a un metro, lavaggio/disinfezione frequente delle mani, frequente ricambio d'aria nei locali utilizzati (con finestre aperte ogni qualvolta ciò sia possibile).

Vige il divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Per il personale e per gli studenti, il "green pass" può essere ottenuto seguendo queste istruzioni <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html> e attestando una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

L'art. 9-ter nel Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, c. 6 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, dispone quanto segue:

- Tutto il personale e gli studenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 ("green pass") di cui all'art. 9 c. 2. Non sono previste eccezioni all'esibizione del green pass previsto dall'art. 9-ter, c. 1.
- Il Direttore è il soggetto, individuato dall'art. 9-ter, c. 4, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c. 1 (per quanto disposto dall'art. 25 comma 9 del D.lgs. 165/2001). Per il personale e per gli studenti, il controllo sulla validità e regolarità avverrà ad ogni ingresso in Istituto e sarà delegato ai Coadiutori.
- Per il personale e per gli studenti, la verifica di validità sarà effettuata dagli operatori incaricati con App VerificaC19 <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, autorizzata dal Governo italiano e non costituente violazione di privacy.
- Per il personale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra (al c. 1) da parte del personale è considerato assenza ingiustificata. La norma indicata all'art. 9-ter, c. 2, prevede che il mancato possesso o la mancata



esibizione di green pass abbiano immediatamente i seguenti effetti:

- l'impossibilità di accedere all'Istituto;
 - l'impossibilità di svolgere attività lavorativa a distanza in quanto si è assenti;
 - l'impossibilità di ricorrere ad altre forme giustificative di assenza in quanto obbligatoriamente classificata come assenza ingiustificata;
- Per il personale, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. [...] la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (art. 9-ter, c. 5).
- Per il personale, le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1, c. 1, Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111). Le lezioni individuali saranno svolte in presenza, mentre la possibilità di erogare eventuali lezioni on line, solo per le lezioni collettive, sarà regolamentata da apposita delibera del Consiglio Accademico. Di conseguenza non potrà essere autorizzata attività didattica a distanza (on line) quale misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1;
- Per il personale e per gli studenti, il riscontro di irregolarità nella certificazione determina l'adozione di idonei provvedimenti secondo i casi, fino alla segnalazione all'autorità giudiziaria per reati penali (es. falso, frode ecc.). Anche in questo caso, la segnalazione è dovuta.
- Per il personale e per gli studenti, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021. Non è consentita una giustificazione orale. L'esenzione va esibita al Direttore o al personale delegato. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale potranno accedere in Istituto previa effettuazione di tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore con modalità che saranno comunicate agli interessati previa dimostrazione dell'effettivo stato di esenzione.

Per gli studenti degli Istituti AFAM (tutti i corsi, senza distinzione di età), la mancanza del "green pass" implica l'impossibilità di accedere all'Istituto per attività in presenza, mantenendo unicamente la possibilità di frequenza a distanza per le discipline collettive a contenuto storico-analitico e assimilati. Le restanti attività pratiche individuali e di gruppo saranno svolte in presenza con esibizione del green pass. Studenti con specifiche esigenze formative, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, dovranno darne comunicazione al Direttore. Ad essi si applicheranno le norme previste dall'art. 23, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021. L'eventuale accesso senza green pass, aggirando i controlli in entrata o con documentazione che risultasse non autentica, comporta la sanzione disciplinare di sospensione dagli studi, fatte salve le eventuali ulteriori implicazioni di ordine penale.

L'obbligo di green pass non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni. Per gli studenti da 6 a 12 anni permane l'obbligo della mascherina indossata (salvo i casi autorizzati). Gli studenti sotto i 6 anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica documentazione, sono esentati dall'uso della mascherina, ma sono comunque tenuti al rispetto della distanza minima di un metro.

CASI PARTICOLARI: EXTRA-UE

Per il personale e per gli studenti, in caso di vaccinazione parziale in altro Paese comunitario o in caso di vaccinazione parziale o completa in un Paese Extra-UE, il green pass risulterà non valido alla lettura con la App indicata sopra. Di



conseguenza, non essendo possibile verificarne l'effettiva validità, l'accesso in Istituto potrà avvenire solo a seguito di apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente in Italia o rilasciata a seguito di un risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

ESAMI E DIPLOMI

Riconfermando il divieto di permanenza nei corridoi e di assembramenti anche in spazi aperti, per tutti gli esami programmati in sede vige l'obbligo di presentarsi con green pass a partire dal 1° settembre p.v.

Per i diplomi finali programmati nella sessione autunnale, è consentito l'accesso ad un numero programmato di persone munite di "green pass" e nel rispetto delle norme in accesso, previa comunicazione dei nomi alla Segreteria Didattica.

ISOLAMENTO

In caso di contatto con positivi o di insorgenza di casi in sede, va data immediatamente comunicazione al Responsabile Anti-Covid e rimangono valide le indicazioni precedentemente fornite dal Protocollo Anti-Covid.

Si ricorda che una gestione difforme dalle prescrizioni fornite espone i terzi al rischio di contagio, mentre in capo al responsabile rimangono le responsabilità di ordine civile ed eventualmente penale.

Le norme indicate nel presente Decreto non sono discrezionali e/o derogabili. Si confida, pertanto, nel massimo rispetto di quanto indicato.

Qualsiasi eventuale modifica, integrazione o interpretazione autentica venga emanata dal legislatore riguardo il contenuto del Decreto verrà immediatamente recepita dal Conservatorio.

Cremona, 31 agosto 2021

Il Presidente
(Andrea Rurale)

Il Direttore
(Anne Colette Ricciardi)

Visto: il Direttore Amministrativo
(Damiano Scaravaggi)

Allegati alla presente:

- DL 6 agosto 2021, n. 111
- Nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021 a firma della Ministra Messa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.